**LEGGE 29 luglio 2014, n. 106: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. In vigore dal 31 luglio 2014**

**Articolo 12, 3b**

*3. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla*

*riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni culturali e del*

*paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive*

*modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:*

 *a) al comma 3 dell'art. 108 dopo la parola «pubblici» sono*

*inserite le seguenti: «o privati» e dopo la parola «valorizzazione»*

*sono inserite le seguenti: «, purche' attuate senza scopo di lucro.»;*

 *b) all'art. 108, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:*

 *(( «3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita', svolte*

*senza scopo di lucro, per finalita' di studio, ricerca, libera*

*manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della*

*conoscenza del patrimonio culturale: ))*

 *1) la riproduzione di beni culturali (( diversi dai beni*

*bibliografici e archivistici )) attuata con modalita' che non*

*comportino alcun contatto fisico con il bene, ne' l'esposizione dello*

*stesso a sorgenti luminose, ne', (( all'interno degli istituti della*

*cultura, )) l'uso di stativi o treppiedi;*

 *2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni*

*culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere*

*ulteriormente riprodotte (( a scopo di lucro, neanche indiretto». ))*